



## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati il 27 aprile 2010, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge*

**d'iniziativa dei deputati DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MARTELLA, MATTESINI, MIGLIOLI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU (2100); MIGLIOLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, Marco CARRA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU (2157); MIGLIOLI, DAMIANO, BELLANOVA, BERRETTA, BOBBA, BOCCUZZI, Marco CARRA, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, LETTA, MADIA, MATTESINI, MOSCA, RAMPI, SANTAGATA e SCHIRRU (2158); BELLANOVA, DAMIANO, CODURELLI, GATTI, GNECCHI, MIGLIOLI, RAMPI, SCHIRRU, LULLI, BENAMATI, LENZI, FRONER, VICO, Federico TESTA, AMICI, BINETTI, BOFFA, BORDO, BRANDOLINI, Enzo CARRA, Marco CARRA, CECCUZZI, ESPOSITO, Gianni FARINA, FERRARI, FOGLIARDI, GHIZZONI, GRASSI, LOVELLI, MARROCU, MOTTA, NARDUCCI, OLIVERIO, TOCCI, VELO e ZUCCHI (2452); LETTA, MOSCA, VACCARO, BOCCIA, MAZZARELLA, DE MICHELI, DAL MORO e GARAVINI (2890); DONADI, DI PIETRO, BORGHESI, EVANGELISTI, PALADINI e PORCINO (3102)**

*(V. Stampati Camera nn. 2100, 2157, 2158, 2452, 2890 e 3102)*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 29 aprile 2010*

Misure straordinarie per il sostegno del reddito e per la tutela di determinate categorie di lavoratori

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Misure in favore dei collaboratori  
in regime di monocommittenza)*

1. Allo scopo di impiegare compiutamente le risorse stanziare per la corresponsione dell'indennità di reinserimento in favore dei collaboratori in regime di monocommittenza, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali svolge, entro il 30 settembre 2010, un monitoraggio in ordine allo stato di attuazione, per l'anno 2010, delle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni, in esito al quale è conseguentemente autorizzato a procedere, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, alla revisione dei requisiti di accesso al trattamento previsto dalle medesime disposizioni di cui al citato comma 2 dell'articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni, e all'eventuale integrazione delle prestazioni già erogate agli aventi diritto, previa valutazione del numero delle domande presentate e del numero delle domande accolte, dell'entità delle prestazioni riconosciute e liquidate e dell'effettiva disponibilità di risorse relative all'esercizio 2010 residue rispetto a quelle previste dal comma 1 del citato articolo 19 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, e successive modificazioni.

2. L'articolo 2116 del codice civile si applica anche ai collaboratori iscritti in via

esclusiva alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, purché operino in regime di monocommittenza e non siano titolari dell'obbligazione contributiva. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al presente comma, valutato in 4.744.000 euro per l'anno 2010, 5.459.000 euro per l'anno 2011, 5.714.000 euro per l'anno 2012, 6.232.000 euro per l'anno 2013, 6.682.000 euro per l'anno 2014, 7.460.000 euro per l'anno 2015, 8.014.000 euro per l'anno 2016, 8.877.000 euro per l'anno 2017, 9.833.000 euro per l'anno 2018 e 10.577.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall'attuazione del comma 3.

3. L'aliquota aggiuntiva di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 247 del 23 ottobre 2007, è determinata nella misura di 0,25 punti percentuali per l'anno 2010, di 0,26 punti percentuali per l'anno 2011 e di 0,27 punti percentuali a decorrere dall'anno 2012. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 2 del presente articolo, e, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al medesimo comma, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della citata legge n. 196 del 2009, procede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, alla rideterminazione dell'aliquota aggiuntiva nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio e ne riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione.

## Art. 2.

*(Misure previdenziali in favore  
degli operai agricoli)*

1. Con riferimento alle giornate di occupazione successive al 31 dicembre 2009, dichiarate dai datori di lavoro e comunicate all'INPS ai sensi dell'articolo 6, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, per gli operai agricoli a tempo determinato, per i compartecipanti familiari e per i piccoli coloni, gli elenchi nominativi annuali di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, sono notificati ai lavoratori interessati mediante pubblicazione telematica effettuata dall'INPS nel proprio sito *internet* entro il mese di marzo dell'anno successivo secondo specifiche tecniche stabilite dall'Istituto stesso.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli elenchi nominativi trimestrali di cui all'articolo 9-*quinquies* del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.

3. In caso di riconoscimento o di disconoscimento di giornate lavorative intervenuti dopo la compilazione e pubblicazione dell'elenco nominativo annuale, l'INPS provvede alla notifica ai lavoratori interessati mediante la pubblicazione, con le medesime modalità telematiche di cui al comma 1, di appositi elenchi nominativi trimestrali di variazione.

4. Agli eventuali maggiori compiti previsti dal presente articolo a carico dell'INPS si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

## Art. 3.

*(Istituzione del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici)*

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da emanare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a istituire presso l'INPS, in recepimento dell'accordo sindacale nazionale sottoscritto il 9 ottobre 2009 per il settore assicurativo, il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale delle imprese assicuratrici. Il Fondo è alimentato esclusivamente da contributi versati dalle imprese del settore assicurativo, secondo quanto stabilito dal citato accordo sindacale nazionale.

2. Il decreto di cui al comma 1 disciplina le modalità di versamento dei contributi e di funzionamento del Fondo di cui al medesimo comma 1, nonché l'individuazione degli organi destinati ad amministrarlo, in conformità a quanto previsto dall'accordo sindacale nazionale di cui al citato comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## Art. 4.

*(Relazione alle Camere sui trattamenti di sostegno del reddito)*

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno a decorrere dall'anno 2010, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenta alle Camere una relazione sull'andamento della gestione delle risorse riferite all'anno

in corso relative ai trattamenti di sostegno del reddito, con particolare riguardo all'andamento delle erogazioni dei trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria, straordinaria e in deroga.



